

monitoraggio semestrale dei pozzi che hanno mostrato detti superamenti, valutando anche la loro compatibilità con i valori di fondo naturale.

4.2.6 Le indagini dirette

Le indagini dirette sono partite secondo un preciso calendario; in particolare, l'attività è stata condotta, in base a protocolli messi a punto dal gruppo di lavoro, da personale dell'Arpac e del Corpo forestale dello Stato. Riguardo ai campionamenti degli alimenti vegetali, laddove presenti, l'attività è stata, invece, effettuata dal SIAN e dalle AASSLL coinvolte.

Le attività operative sono iniziate con le notifiche, da parte del personale del Corpo forestale dello Stato, ai titolari di diritti di proprietà, di diritti reali di godimento o di possesso dei terreni.

Va evidenziato che per i siti di rischio 5 e 3, il campionamento delle matrici ambientali interessate (suolo, acque) è stato subordinato, secondo quanto previsto nel modello scientifico messo a punto dal gruppo di lavoro, all'effettuazione delle indagini conoscitive di tipo indiretto (dosimetria delle radiazioni alfa, beta e gamma finalizzata ad accertare la sicurezza per l'accessibilità al sito degli operatori).

Sono poi state effettuate sempre sui siti a rischio 5 e 3 indagini geomagnetometriche¹⁰³ da parte del personale del Corpo forestale dello Stato per rilevare la presenza di eventuali interramenti di rifiuti.

Contestualmente sono iniziate le operazioni di campionamento del *topsoil* e dei vegetali da parte dell'ASL e dell'Arpac, accompagnati sui siti dal Corpo forestale dello Stato.

I parametri ricercati sulla matrice suolo hanno riguardato: metalli potenzialmente tossici (contenuto totale), la frazione mobile, la frazione potenzialmente biodisponibile, aromatici (BTEX), IPA, PCB, diossine e furani, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, fenoli, COV (solo nel caso di presenza nelle acque d'irrigazione), idrocarburi > 12 C, pesticidi organoclorurati (laddove sono stati riscontrati in indagini pregresse superamenti delle CSC), parametri microbiologici (salmonelle e clostridi, solo in caso di sospetta presenza di spandimenti di fanghi).

Sulla matrice vegetale sono stati, invece, ricercati i seguenti parametri: piombo, cadmio, diossine, altri MPT, diossine e furani (PCDD-PCDF), PCB diossina-simili (DL-PCB), PCB non diossina-simili (NDL-PCB), IPA, Pesticidi organoclorurati (laddove sono stati riscontrati in indagini pregresse superamenti delle CSC), salmonelle e costridi.

Nella valutazione dei risultati sono stati presi in considerazione i valori di fondo per vanadio (150 mg/kg), tallio (3.4 mg/kg), berillio (6.3 mg/kg),

¹⁰³ Il geomagnetometro è uno strumento che sfrutta le alterazioni del campo magnetico terrestre dovute alla presenza di masse ferrose nel terreno (anomalie magnetiche). Grazie al geomagnetometro al cesio, in dotazione, si perviene rapidamente all'evidenziazione di anomalie magnetiche del sottosuolo, segno della presenza di oggetti metallici nascosti, fusti metallici interrati, ma anche RSU che, possedendo proprietà magnetiche dovute al materiale ferromagnetico disperso nell'ammasso dei rifiuti, sia pure in quantità variabile, vengono comunque rilevati strumentalmente..

precedentemente adottati nella fase di mappatura (cfr. sintesi della relazione di cui all'articolo 1 comma 3 lett. c) direttiva ministeriale 23 dicembre 2013, par. 3, 1, e, pag 12).

Per quanto riguarda il parametro PCDD/PCDF, in luogo del limite di 10 ng/kg ITEQ s.s., attualmente applicato ai suoli ad uso verde pubblico e residenziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, si è fatto riferimento ad un valore di 6 ng/kg ITEQ s.s., proposto anche nella bozza di regolamento ex articolo 241 del decreto legislativo. n. 152 del 2006.

Inoltre, nella valutazione dei risultati sono stati attenzionati anche quei terreni agricoli nei quali i valori di concentrazione di PCDD/PCDF, pur essendo inferiori al valore di 6 ng/kg ITEQ s.s., si discostano sensibilmente da quelli riscontrati nella maggioranza dei siti, che invece si attestano costantemente intorno ai limiti di sensibilità del metodo, pari a 0.21 ng/kg ITEQ ss.

Dopo l'attività di campionamento e l'esecuzione delle relative analisi, il gruppo di lavoro ha esaminato i risultati analitici relativi alle matrici suolo, acque e vegetali prelevate dai siti sottoposti ad indagine ed ha proceduto, sulla base dei livelli di contaminazione riscontrati, alla classificazione dei terreni e l'individuazione delle diverse tipologie di prescrizioni.

I risultati delle attività del gruppo di lavoro Terra dei fuochi relative ai siti a rischio potenziale 5, 4, 3 e 2a, sono contenuti in 3 relazioni tecniche del gruppo di lavoro nelle quali sono descritte, le matrici ambientali e vegetali indagate, le tipologie di indagini effettuate ed i criteri adottati per la valutazione e la proposta di classificazione dei terreni per fini agricoli. Tale proposta è stata recepita nel decreto 12 febbraio 2015 per i siti ricadenti nelle classi di rischio presunte 5 e 4 dei 57 comuni e nel decreto 7 luglio 2015 per i siti ricadenti nella classe di rischio 3 dei medesimi comuni.

Per quanto riguarda i siti afferenti alla classe di rischio 2, rientranti nella sub-classe a degli 88 comuni e di quelli afferenti alla classe di rischio 4 dei 31 comuni, i risultati sono stati pubblicati sul D.I. del 3 aprile 2017. Sono state, inoltre, investigate e valutate anche le particelle catastali limitrofe a quelle classificate nelle classi di uso agricolo D dei 57 comuni.

Nella tabella che segue è riportato il quadro generale relativo alla classificazione dei terreni agricoli nelle quattro classi A, B, C e D, a seguito dell'esame, da parte del gruppo di lavoro, dei risultati analitici per i siti a rischio presunto 5,4, 3 e 2a.

TABELLA: Sintesi dei Risultati Post Valutazione - Rischio Presunto 5, 4, 3 e 2°						
CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI	Superficie Rischio 5 e Estensioni (ha)	Superficie Rischio 4 e Estensioni (ha)	Superficie Rischio 3 (ha)	Superficie Rischio 2a (ha)	TOTALE (ha)	Percentuale sul totale classificato (%)
Classe A	3,91	42,41	38,55	71,34	156,21	64,86
Classe A1	0,33	0,83	2,44	1,92	5,51	2,29
Classe B	1,43	16,44	3,06	28,09	49,03	20,36

Classe D	9,63	7,89	5,33	7,24	30,08	12,49
Totale Classificato	15,30	67,57	49,37	108,59	240,83	
Sospeso	11,43	1,73	2,27	0,00	15,43	
Non Agricolo	13,48	0,19	4,59	0,47	18,73	
Interdetto	16,28	0,57	0,00	0,05	16,91	
TOTALE	56,49	70,07	56,23	109,11	291,90	

Arpac

Per alcuni terreni, in totale 18,73 ettari, è stato accertato, all'atto dei sopralluoghi, l'uso non agricolo (strade, edifici, discariche, ecc.). I terreni sospesi sono, invece, quelli che saranno indagati non appena saranno rimossi i vincoli o gli ostacoli che ne hanno impedito l'investigazione per la presenza, ad esempio, di considerevoli quantitativi di rifiuti, di rovi e sterpaglie, di ostacoli fisici (serre, tunnel, ecc.).

Relativamente ai prodotti agricoli foraggi, vegetazione spontanea, va evidenziato che in alcuni casi non è stato possibile procedere al campionamento per l'assenza di coltura (suolo nudo) oppure per la presenza diffusa di sterpaglie e rovi e/o rifiuti.

Per tutti i terreni non rientranti nella classe A il gruppo di lavoro, in funzione delle criticità riscontrate, ha previsto le diverse tipologie di prescrizioni prima elencate. La rimozione di tali criticità potrebbe consentirne, in seguito, il cambio di classe.

I risultati delle indagini mostrano che:

- **i terreni classificati idonei alle produzioni agroalimentari** sono 156,21 ettari e rappresentano il 64,86 per cento dell'intera area sottoposta a indagine (complessivamente pari a circa 240,83 ettari);
- **i terreni classificati come A1**, idonei alle produzioni agroalimentari, ma solo a seguito della rimozione dei rifiuti trovati in superficie all'atto dei sopralluoghi, e alla verifica dell'assenza di contaminazione nelle aree di sedime, sono pari a 5,51 ettari (2,29 per cento dell'intera area sottoposta a indagine);
- **i terreni di classe B** sui quali è stata applicata una limitazione a determinate produzioni agroalimentari in specifiche condizioni sono complessivamente pari a 49,03 ettari (20,36 per cento dell'intera area sottoposta a indagine);
- **i terreni da interdire a qualsiasi produzione agroalimentare o silvopastorale** (Classe D) e che devono essere sottoposti a caratterizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono 30,08 ettari e rappresentano circa il 12,49 per cento dell'intera area sottoposta a indagine.

4.2.7 Attività del gruppo di lavoro ancora in corso

La direttiva ministeriale del 7 aprile 2017 ha conferito l'incarico di Coordinatore del gruppo di lavoro al generale di corpo d'armata Antonio Ricciardi,

comandante del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri.

L'ultima riunione del gruppo di lavoro si è tenuta il 14 giugno 2016, nel corso della quale si stabilì di riprendere l'attività di campionamento e indagine analitica; le attività di campionamento sono riprese in data 26 giugno 2017; continua l'attività controllo mensile dei siti classificati "B" e "D" da parte dei militari dell'Arma; relativamente alle particelle rientranti nella sub-classe 2B (circa 12000), si procederà a una operazione di *screening*, per cercare di selezionare quelle maggiormente a rischio, incrociando i dati in possesso del gruppo di lavoro con i risultati del progetto MIAPI¹⁰⁴ del Ministero dell'ambiente.

Per i terreni rientranti nella classe di rischio 2C (aree vaste), sono state completate le indagini relative all'area vasta Bortolotto Sogeri, i cui risultati analitici sono riportati in una relazione da trasmettere ai tre ministeri competenti, mentre sono in via di completamento i campionamenti e le analisi sull'area vasta di Lo Uttaro.

Per le particelle individuate come rischio 2D è stato individuato l'elenco delle discariche ed adottato un criterio per l'individuazione delle fasce limitrofe da sottoporre ad indagine, utilizzando la valutazione comparata del rischio descritta nel modello scientifico.

4.3. L'intombamento dei rifiuti

Il presente paragrafo può essere introdotto attraverso una considerazione espressa dalla senatrice Rosaria Capacchione, audita quale ex giornalista del quotidiano *Il Mattino* in data 23 giugno 2015.

Alla domanda della Commissione in ordine alla reale efficacia della legge sulla Terra dei fuochi: "se, a qualche mese dalla sua entrata in vigore, lei considera il decreto sulla terra dei fuochi efficace per sconfiggere le ecomafie e per risanare il territorio, oppure ritiene che vi siano misure blande, ancorché finte, e intravede la necessità di porre delle norme correttive...", la senatrice Rosaria Capacchione così rispondeva: "Non voglio inventarmi una competenza che non ho. Questo richiede una risposta tecnica, che onestamente non mi sento di dare. Posso dare una risposta in base alla mia conoscenza del territorio, che non è quella di un agronomo, naturalmente. Si è sommata la percezione esterna di due fenomeni completamente diversi. Il primo è l'intombamento o interrimento di rifiuti, che ha riguardato la gestione criminale dello smaltimento dei rifiuti (RSU prima e tossico-nocivi successivamente) lungo tutto lo stivale.

C'è stata una concentrazione particolare in Campania, nell'area al confine tra Napoli e Caserta, che era più «disponibile», anche in virtù della presenza del clan dei casalesi nel monolite dell'organizzazione mafiosa, che poteva garantire varie cose: controllo del territorio, rapporti con la politica, rapporti con la

¹⁰⁴ In attuazione di tale progetto, si è proceduto alla individuazione, nel territorio delle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) del PON "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, di siti inquinati, mediante il telerilevamento con sensori magnetometrici, radiometrici e termici e successiva attività di indagine in campo con rilevazione manuale di possibili anomalie magnetometriche e/o radiometriche.

pubblica amministrazione, capacità di corruzione e tutto ciò che può fare un'organizzazione mafiosa, da non confondere con l'organizzazione che noi vediamo dentro la *fiction* di Gomorra, che non ha nulla a che vedere.

C'è poi quella parte visibile dei fuochi, che non c'entra nulla. Stiamo parlando dell'abbruciamento superficiale di scarti, di rifiuti industriali o di RSU che non viene smaltito in maniera corretta, che richiama direttamente la responsabilità dei produttori di quei rifiuti. Non c'entra nulla con quello che è successo prima..(..).È chiaro che un intervento di bonifica nel senso letterale del termine sulla parte superficiale abbruciata è possibile. L'esercito serve. Tutto quello che è contenuto nel decreto è utile. Tuttavia, questo chiama in causa anche la responsabilità dei sindaci e della Polizia municipale di quei singoli comuni, che dovrebbero fare un po' più di vigilanza. Questo imporrebbe anche un maggior rigore scientifico nell'identificazione dei produttori. (..) Il decreto va benissimo. Tuttavia, rispetto agli intombamenti e agli interramenti di 25 anni fa, non ha molta efficacia né la può avere, perché stiamo parlando di due fenomeni differenti..."

Dunque queste considerazioni sono estremamente utili per operare un distinguo dei fenomeni della combustione illecita dei rifiuti e del seppellimento dei rifiuti che sono generalmente trattati unitamente con riferimento alla Terra dei fuochi.

Il fenomeno dell'intombamento dei rifiuti che attiene al circuito illecito della gestione dei rifiuti è anche esso un fenomeno molto complesso e articolato e che non può essere descritto unitariamente.

In primo luogo, dal punto di vista delle indagini giudiziarie e della repressione penale, sorgono numerosissimi problemi di natura tecnico giuridica.

Non è un caso, infatti, che proprio il fenomeno che ha provocato attenzione e curiosità collettiva - quello dell'interramento dei rifiuti - non abbia trovato nell'articolo 256-*bis* una specifica regolamentazione.

La condotta di seppellimento ed occultamento dei rifiuti comporta una oggettiva difficoltà di accertamento ed una maggiore potenzialità inquinante, proprio perché il protratto lasso temporale determina un più durevole contatto potenzialmente inquinante con le matrici ambientali (es. terreni e falde acquifere).

Una eventuale scelta legislativa diretta a incriminare la condotta di seppellimento dei rifiuti non potrebbe essere perseguita se non con un mutamento di rotta che abbandoni la concezione tradizionale che configura il reato ambientale come reato istantaneo.

Per una efficace risposta punitiva¹⁰⁵ il legislatore dovrebbe optare, in questo specifico caso, per l'elaborazione di un reato avente natura permanente. L'esigenza di prevedere una condotta perdurante nel tempo è frutto dalla esperienza giudiziaria maturata in materia; si è infatti osservato che i rinvenimenti di rifiuti interrati sovente avvengono dopo molti anni dall'ultimo sversamento che, di fatto, rappresenta l'ultima condotta punibile e rischiano di

¹⁰⁵ La considerazioni critiche sono state oggetto dell'audizione del sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Nola, M. Cristina Amoroso e della relazione dalla stessa consegnata all'esito dell'audizione del 10/6/15 (doc. 860/1).

rimanere impuniti proprio a causa del breve lasso di tempo (4 anni) previsto per la prescrizione dei reati contravvenzionali. Dal punto di vista normativo andrebbe prevista una condotta punibile quale delitto, ed in secondo luogo la sua qualificazione come reato di natura permanente (chi "seppellisce e consente che restino seppelliti", nonché "chi detiene nel proprio fondo rifiuti seppelliti").

Nella sua recentissima audizione del 25 ottobre 2017 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Melillo, rappresentava in concreto le difficoltà dell'organo inquirente a fronte di vicende che, dal punto di vista della sicurezza della popolazione hanno una evidente rilevanza, ma che risultano prescritte dal punto di vista dell'illecito penale: "...Bisogna aggiungere che alcuni di questi luoghi davvero sarebbe problematico affrontarli con la logica dell'accertamento a ogni costo di eventuali illeciti penali non prescritti. Alcuni luoghi corrispondono a siti nei quali poi sono state realizzate costruzioni di edifici pubblici. Smantellare una scuola per verificare se c'è della plastica sotto è forse opera che la pubblica amministrazione può proporsi in una logica di sicurezza delle condizioni di vita, ma dal punto di vista prettamente giudiziario è piuttosto problematico..."

In secondo luogo il fenomeno dell'intombamento dei rifiuti non ha un'unica matrice. Se alcune delle indagini possono essere ricollegate alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali hanno riferito dell'intombamento di rifiuti quale attività illecita posta in essere dalle organizzazioni criminali di appartenenza per trarre ricchezza per le casse del clan, vi sono altre indagini legate al rinvenimento di rifiuti intombati che non necessariamente sono collegate alla criminalità organizzata e che sono nate da segnalazioni del tutto autonome dal narrato dei collaboratori, in virtù di rinvenimenti a volte anche casuali o a seguito di segnali anomali che provenivano dai terreni.

E' interessante ascoltare una ricostruzione che del fenomeno opera il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo nella sua audizione del 6 ottobre 2015: "Partiamo dal seppellimento dei rifiuti, che è un fenomeno che ha interessato, soprattutto anni addietro, l'area a nord della provincia di Napoli, quindi la zona tra Napoli e Caserta, a cavallo tra Giuliano, l'asse viario Nola-Villa Literno e così via. Nei vari periodi sono stati fatti vari rinvenimenti, che sono stati sempre portati anche all'attenzione degli organismi amministrativi. Poi, a seguito delle dichiarazioni che tanto scalpore sollevarono tempo addietro da parte dello Schiavone, abbiamo riproposto un'attività di verifica e di controllo a tappeto su tutti gli interventi che erano stati fatti nel passato. Come comprenderà, signor presidente, vi erano stati interventi nel corso degli anni che non sempre era stato possibile organizzare e prevedere, per cui si erano svolti man a mano che le esigenze di approfondimento o di scoperta venivano poste.

A questo punto, circa due anni e mezzo fa, quando Schiavone ha ripreso a rilasciare dichiarazioni sul tema, abbiamo organizzato un'attività di verifica a tappeto, conferendo l'incarico alla DIA, che ha proceduto a una verifica di tutte le dichiarazioni rese da Schiavone e a un'analisi di tutti i siti all'epoca visitati ed eventualmente da rivisitare.

Schiavone venne nuovamente sentito anche dal pubblico ministero e dai colleghi sostituiti per verificare se avesse da dire cose effettivamente nuove rispetto a quello che aveva detto. Non sono emersi elementi di particolare novità, salvo in taluni casi in cui abbiamo riproposto degli scavi, scoprendo, soprattutto in tre o quattro circostanze, dei siti che sono stati sottoposti a sequestro. In particolare, c'era una zona in Villa di Briano presso il cimitero Casal di Principe, lo stesso Casal di Principe, un'area sita in Maddaloni e una in Acerra...(..) Il dato nuovo, che abbiamo riscontrato recentemente, è, invece, costituito dal rinvenimento di rifiuti tossici, speciali o comunque nocivi in una zona non inizialmente interessata da questo fenomeno, più specificamente nella zona vesuviana. A seguito di riscontri, di dichiarazioni rese e di elementi investigativi sono stati effettuati degli scavi in alcuni paesi... ”

Di fronte alla domanda del presidente se questo fosse avvenuto sempre su indicazione dello Schiavone o su altre dichiarazioni il procuratore Colangelo risponde: “No, sono indicazioni del tutto autonome. Sulla base di emergenze investigative, dichiarazioni di altri collaboratori o indagini in corso, abbiamo dato delega, in questo caso prevalentemente al Corpo forestale dello Stato, e sono stati eseguiti degli scavi in seguito ai quali abbiamo trovato bidoni interrati nella zona dei paesi vesuviani. Ancora una volta, come purtroppo si è verificato in altre circostanze, il problema è stato, da un canto, quello di rendersi conto dell'esistenza di fatti reato molto gravi, sia pure remoti nel tempo, e commessi con la vigenza di una legislazione assolutamente inadeguata al contrasto di questi fenomeni; dall'altro, la questione si è riproposta, in termini di attualità, per quello che c'è da fare dopo.

Infatti, una volta che viene effettuato lo scavo e viene portato alla luce il rifiuto speciale, il materiale tossico o quant'altro, i compiti dell'autorità giudiziaria si fermano. Non siamo dotati né degli strumenti, né dei mezzi per intervenire nella fase successiva, che, peraltro, non compete certamente a noi. Quindi, rimettiamo l'incarico agli organismi amministrativi che, purtroppo, non sempre sono dotati di risorse economiche o materiali, per cui quello che una volta era sepolto sotto 10 metri di terreno viene portato alla luce, ma rimane lì perché nessuno è in grado di intervenire...”

La narrazione del procuratore Colangelo chiarisce perfettamente la diversa origine di alcuni dei rinvenimenti di rifiuti tombati. Introduce altresì un ulteriore spinosissimo problema che è costituito dalla fase successiva all'eventuale rinvenimento dei rifiuti atteso che a quel punto le competenze dell'attività giudiziaria si fermano lasciando spazio all'autorità amministrativa che non ha spesso le risorse economiche e materiali per intervenire.

Così prosegue il procuratore Colangelo nel corso della sua audizione: “Abbiamo avuto modo di riscontrare più volte questa circostanza. Sul punto, se riterrete, lo stesso collega Fragliasso, che ha avuto modo di intervenire in numerose di queste circostanze, vi potrà riferire più dettagliatamente. Tuttavia, quasi nella totalità delle circostanze si tratta di fatti particolarmente remoti nel tempo.”

Nunzio Fragliasso, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli, aggiunge: “Per quanto concerne il tombamento dei rifiuti vi

consegneremo una scheda nella quale sono riportati gli interventi più significativi effettuati dalla procura ordinaria in questo settore, in particolare a Caivano, dove nel settembre 2013 sono stati rinvenuti 70 fusti metallici contenenti rifiuti speciali interrati.

Infine, come diceva il procuratore, tra il 25 settembre e il 1° ottobre 2014, nel comune di Ercolano, nell'area del parco nazionale del Vesuvio denominata Cava Montone, che è stata posta sotto sequestro per oltre 5 ettari, sono stati rinvenuti, tombati a una profondità variabile tra i 2 e i 5 metri sotto il piano di campagna, 80 fusti metallici da 100 litri, contenenti ciascuno materiali bituminosi. Le operazioni di scavo, per le quali non abbiamo mezzi, sono state compiute, nel caso di specie, avvalendosi della disponibilità del tutto gratuita di un imprenditore che, tra l'altro, essendo testimone di giustizia, è una persona affidabile e abita proprio nella zona. C'era, infatti, la necessità di mettere in sicurezza le pareti di scavo per evitare che franassero sui soggetti che scavano. Le indagini hanno consentito di accertare l'avvenuta contaminazione delle matrici ambientali - parlo del *top soil* - ma hanno, di contro, accertato che le coltivazioni di pomodorini del Vesuvio che insistono sull'area sono, invece, indenni da contaminazioni proprio per la capacità delle radici di fare filtro. Tuttavia, non hanno consentito di accertare gli autori dell'interramento perché è risalente nel tempo. L'area, peraltro, è di proprietà di una ditta fallita da tempo che non ha provveduto alla bonifica - che, come loro sanno è a carico o dell'autore dell'interramento o, in mancanza, del proprietario - perché incapiente. Facendo, però, opera di supplenza siamo riusciti a ottenere dalla regione Campania lo stanziamento di fondi per la bonifica e la messa in sicurezza dei fusti che erano stati portati in superficie quindi erano alle intemperie. A giorni, dunque, dovrà aver luogo la bonifica..(..)Il tombamento, invece, è risalente, verosimilmente, agli anni Settanta, quindi parliamo di tempo immemore, con i conseguenti problemi di prescrizione a cui faceva cenno il procuratore, anche se in qualche modo ci viene in soccorso la più recente giurisprudenza della Cassazione che dice che, là dove sia ravvisabile, il reato di gestione di discarica abusiva è permanente perché permane, appunto, nel tempo a carico di chi ha anche solo un obbligo di custodia, quindi di gestione e di messa in sicurezza della discarica stessa

Il seppellimento (cosiddetto tombamento) dei rifiuti è una pratica di smaltimento illegale che negli anni è stata sviluppata nel circondario del tribunale di Napoli per comodità e per facilità di intervento.

Le varie attività industriali ed aziendali della zona e di altre parti d'Italia, che hanno necessità di smaltire al nero rifiuti speciali, pericolosi e non, li smaltiscono seppellendoli, ricoprendoli con terreno di riporto ed occultando il tombamento con coltivazioni agricole sovrapposte. Tale pratica consente un duplice vantaggio alle aziende: da un lato, lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici ad un prezzo vivo inferiore a quello dello smaltimento in chiaro, e dall'altro l'occultamento di una produzione finale in nero del prodotto commerciale da immettere sul mercato che può essere venduto ad un prezzo più competitivo rispetto alle aziende che si comportano correttamente, acquisendo, in tal modo, fette di mercato..."

Il rinvenimento dei rifiuti nell'area Vesuviana

Dunque, come ha chiaramente spiegato il procuratore aggiunto Fragliasso nel corso della sua audizione il cosiddetto tombamento dei rifiuti è una pratica di smaltimento illegale che negli anni è stata sviluppata nel circondario del tribunale di Napoli per comodità e per facilità di intervento.

Le varie attività industriali ed aziendali della zona e di altre parti d'Italia, che hanno necessità di smaltire al nero rifiuti speciali, pericolosi e non, li smaltiscono seppellendoli, ricoprendoli con terreno di riporto ed occultando il tombamento con coltivazioni agricole sovrapposte. E' chiaro il vantaggio che ne deriva: da un lato, consente lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici ad un prezzo inferiore a quello dello smaltimento legale, e dall'altro consente l'occultamento di una produzione finale in nero del prodotto commerciale da immettere sul mercato che può essere venduto ad un prezzo più competitivo rispetto alle aziende che si comportano correttamente, acquisendo, in tal modo, fette di mercato.

Le attività d'indagine della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ¹⁰⁶ in materia di "tombamento di rifiuti" si sono indirizzate soprattutto nell'area vesuviana e, in particolare, nel parco nazionale del Vesuvio, ove è stata accertata la presenza cave in disuso, riempite con ingenti quantitativi di rifiuti speciali, anche pericolosi, interrati:

- in data 2 maggio 2013 per il reato di cui all'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006 si è proceduto al sequestro di alcuni fondi siti in Caivano (p.lla 15 fog. 3, località Sanganiello p.lla 1 fog.3, p.lle 25, 118, 119, foglio 3, p.lla 5, fog. 7, NCT comune di Caivano) per una superficie di metri quadrati 16.830, sui quali era stata realizzata una discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento, mediante interrimento, di rifiuti speciali anche pericolosi (tra cui pneumatici, plastiche, vetro con evidenti segni di abbruciamento, mattonelle, frammenti di manto bituminoso derivanti dalla scarnificazione di manto stradale, blocchi di cemento, pezzi di guaina bituminosa, frammenti di marmo, fusti metallici in evidente stato di deterioramento, manufatti cementizi contenenti amianto, cavi elettrici per antenne TV, pezzi di tettoie in vetroresina corredate di travi in ferro, numerosissime parti di vetroresina per imbarcazioni parzialmente combuste, plastiche combuste, parti di cassette per la raccolta degli ortaggi anche parzialmente combuste, ferro da demolizioni edili, pneumatici combusti, tubi in PVC, onduline di vetroresina, ceneri di rifiuti combusti, tondini in ferro e plastica, tubi corrugati);
- in data 26-27 settembre 2013, si è proceduto al sequestro di n. 70 fusti metallici, contenenti rifiuti speciali, rinvenuti interrati in un terreno sito nel comune di Caivano, per il reato previsto dall'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006 (realizzazione di una discarica di rifiuti non autorizzata);
- in data 25 settembre 2014, per il reato previsto dall'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006, si è proceduto ad un terreno della superficie di

¹⁰⁶ Si rinvia al Doc. n.799/3 del 6/10/15 contenente una relazione delle procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli in relazione ai principali rinvenimenti di rifiuti intombati, nonché al successivo aggiornamento contenuto nel Doc.1882/6 del 2/2/17.

circa 50.500 metri quadrati, denominato Cava Montone, sito in Ercolano alla Via Cupa Viola Castelluccio, all'interno del parco nazionale del Vesuvio (indiv. in catasto al foglio n.1 p.lle 1303 e 1304, nonché al foglio n. 2 p.la n. 146), di proprietà della società Francesco Sacco di Sacco Alfonso s.a.s., dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Napoli del 3 marzo 2006, nel quale sono stati rinvenuti "tombati", ad una profondità variabile tra i 2 e i 5 metri al di sotto del piano di campagna, e sequestrati, in data 1° ottobre 2014, n. 80 fusti metallici da 100 litri ciascuno, contenenti materiali bituminosi, nonché pneumatici, materiale edile di risulta contenente amianto e parti di autocarri; i rifiuti in sequestro sono stati messi in sicurezza a spese del comune di Ercolano; le successive indagini espletate, da un lato, hanno consentito di accertare l'avvenuta contaminazione delle matrici ambientali, dall'altro, non hanno fornito elementi utili per l'identificazione dei responsabili dell'illecito smaltimento di rifiuti, né offerto idonei indizi di correttezza a carico dei proprietari dei fondi; pertanto, si è provveduto a sollecitare la regione Campania (direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema), la Città metropolitana (area ecologia tutela ambiente e territorio-settore bonifiche) ed il comune di Ercolano nell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, al fine di procedere, con estrema urgenza, alla rimozione ed allo smaltimento dei predetti rifiuti, nonché alla bonifica del sopraindicato sito. A seguito di apposita conferenza di servizi tenutasi presso la regione Campania direzione generale per l'ambiente, venivano concordati tra i predetti enti gli interventi necessari per procedere alla bonifica dell'area. In data 4 luglio 2016, a seguito di autorizzazione alla rimozione temporanea dei sigilli rilasciata dall'ufficio di procura, la ditta specializzata incaricata dal comune iniziava i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, rinvenuti nell'area in sequestro, operazioni che si concludevano in data 19 luglio 2016. In data 11 ottobre 2016 veniva disposto il dissequestro definitivo dell'area;

- in data 26 luglio 2016, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 20 luglio 2016, si è proceduto al sequestro di un'area, denominata Cava Fiengo, dell'estensione di circa 15 ettari, sita in Ercolano, via Filaro - Contrada Castelluccio, identificata al catasto terreni del comune di Ercolano al foglio n. 2 p.lle n. 151 e 195, all'interno del parco nazionale del Vesuvio, per i reati di cui agli articoli 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (realizzazione di una discarica abusiva) e 452-bis codice penale (inquinamento ambientale), introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, essendosi accertata la presenza, sia in superficie, che nel sottosuolo, di una notevolissima quantità, pari a circa 400.000 metri cubi, di rifiuti speciali, pericolosi e non, in parte anche combustibili, con la presenza, in alcuni punti, di focolai ancora attivi, costituiti da cumuli di indumenti e pezzame, scarti di demolizioni edilizie, pezzi di manufatti cementizi contenenti amianto, fusti da 200 litri deteriorati, un fusto contenente olio lubrificante, una carcassa di autovettura, imballaggi in plastica e metalli, ed avendo le analisi chimiche effettuate evidenziato il consistente superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione

previste per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, relativamente ai parametri berillio, cromo, cromo esavalente, rame, piombo, zinco e idrocarburi pesanti, e per i siti ad uso commerciale ed industriale, relativamente ai parametri zinco, sommatoria diossine e furani. Il relativo procedimento, iscritto a carico di ignoti per i reati di cui agli articoli 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 452-*bis* del codice penale, è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari. Con richiesta inviata in data 9 settembre 2016 alla regione Campania, alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema, alla Città metropolitana di Napoli- settore bonifiche, al comune di Ercolano e per conoscenza al direttore dell'ente parco nazionale del Vesuvio ed all'Arpac direzione provinciale di Napoli, la procura ha invitato i suddetti enti a comunicare le determinazioni che intendono assumere in ordine agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza della cava in oggetto ai sensi degli articoli 242, comma 7 e 250, del decreto legislativo n. 152 del 2006, segnalandosi l'urgenza, dato il consistente livello di contaminazione del suolo e del sottosuolo del sito, come emerso dalle analisi effettuate dall'Arpac;

- in data 21 dicembre 2016 la suddetta richiesta è stata rinnovata sollecitando un urgente riscontro;
- in data 15 dicembre 2016 è stato nominato nuovo custode giudiziario del sito in oggetto, Casillo Agostino, presidente dell'ente parco nazionale del Vesuvio, in sostituzione del precedente custode direttore dell'ente parco, dr. Esposito, cessato dalla carica;
- nel Giugno 2015, nell'ambito del procedimento n. 575577/2015 Mod.44 a carico di ignoti, ufficiali di polizia giudiziaria del NOE dei carabinieri di Napoli, della tenenza carabinieri di Ercolano e della polizia locale di Ercolano, nel corso delle operazioni di scavo, finalizzate alla ricerca di rifiuti speciali pericolosi tombati, in un appezzamento di terreno di circa 2.500 metri quadrati (facente parte di una più ampia area di circa 4.500 metri quadrati, destinata ad attività di cava ed estrazione di pietra lavica, sita nel comune di Ercolano località Castelluccio, individuata in catasto al fg 2, particelo 269, di proprietà di D'Agostino Ciro, ad Ercolano il 20 febbraio 1929), ad una profondità di circa 5 metri al di sotto del piano di campagna, rinvenivano diverse tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui materiale edile di risulta (mattonelle, pilastri in cemento armato, tondini in ferro, malte cementizie, lamiere grecate e coibentanti, guaine, mattoni, tubi corrugati, vetro, blocchi di asfalto), manufatti cementizi contenenti amianto, legno, plastica, materiali isolanti, teloni in plastica, cavi elettrici, parti in plastica di autoveicoli, pneumatici, filtri olio motore, residui di rifiuti combustibili, batterie al piombo, rifiuti urbani per un volume totale di circa 54.000 metri cubi. Su sollecitazione della procura, è prevista, presso la direzione generale per l'ambiente della regione, una conferenza di servizi nell'ambito della quale saranno stabiliti i ruoli ed i compiti delle amministrazioni coinvolte (regione Campania, Città metropolitana di Napoli, comune di Ercolano ed Arpac) per l'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito.

4.3.1 Le dichiarazioni di Carmine Schiavone e gli intombamenti. La desecretazione delle dichiarazioni rese nell'anno 1997.

La collaborazione di Carmine Schiavone rappresenta un "evento" storicamente fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata campana e al clan dei casalesi.

E' stato l'inizio: sicuramente le collaborazioni successive hanno fornito elementi relevantissimi e anche di maggiore interesse rispetto a quelle prime rivelazioni, ma resta il fatto che Carmine Schiavone ha aperto una strada, con le sue contraddizioni e le sue criticità certamente, ma pur sempre un percorso fondamentale nella ricostruzione giudiziaria e storica della vita della criminalità organizzata casalese e non solo.

Figura controversa, dunque, quella di Carmine Schiavone, e storia controversa la sua sino alla sua morte, fatta di intemperanze e di sfide provocatorie, ma anche di rivelazioni importanti.

Seppure l'oggetto della inchiesta della Commissione si è necessariamente focalizzato sul contributo dichiarativo di Carmine Schiavone in relazione allo specifico fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, è interessante leggere le sue dichiarazioni nel loro complesso attraverso lo sguardo competente e privilegiato di chi Carmine Schiavone lo ha conosciuto bene nel corso del suo percorso collaborativo e cioè l'attuale procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho.

Dalle dichiarazioni di Federico Cafiero de Raho, ascoltato dalla Commissione, nella qualità di ex procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Napoli, in data 22 giugno 2015: "... Ho portato avanti le indagini che riguardavano la collaborazione di Carmine Schiavone, che iniziò a collaborare nel maggio del 1993. Quando iniziò a rendere dichiarazioni, costui era un fiume in piena: egli voleva fornire uno scenario molto ampio del territorio nel quale aveva operato. Carmine Schiavone era stato un elemento di vertice del clan dei casalesi, per quanto non abbia mai occupato un ruolo direttivo, nel senso che era il cugino di Francesco Schiavone «Sandokan», che era invece uno dei capi del clan dei casalesi. (...) Carmine Schiavone aveva avuto rapporti con Antonio Bardellino; aveva trascorso gran parte della sua vita in carcere, dove, quando entrava in un padiglione, assumeva il ruolo di capo sezione per la camorra, per il clan dei casalesi, quindi era una persona conosciuta e rispettata per il suo carisma criminale. Non era, tuttavia, la persona che decideva per il clan: a decidere erano il cugino e gli altri capi, quindi, anche quando ha partecipato a qualche omicidio, lo ha fatto perché il cugino lo ha portato con sé; pertanto, non ha partecipato ad alcun omicidio significativo, mentre vi hanno partecipato gli altri capi. Quando Carmine Schiavone ha parlato dei rifiuti, ne ha parlato come di uno dei settori di operatività del clan. Ancor prima, però, ha sviluppato il settore delle truffe AIMA, quindi, i prodotti ortofrutticoli, mezzi di cui il clan disponeva ma che non trasportavano niente, anche grazie alle commissioni compiacenti. Anche qui ci furono arresti di appartenenti alla Guardia di finanza ed altri, perché le commissioni avallavano il passaggio di mezzi che non trasportavano nulla, con grossi guadagni anche sotto questo profilo..."

Il procuratore Cafiero de Raho ha poi proseguito nel corso della sua audizione soffermandosi specificamente su quanto riferito da Schiavone con riferimento al tema dei rifiuti: "... Quando ci ha parlato dei rifiuti, egli non ha mai riferito di aver personalmente trattato quel settore, anzi, le indicazioni che ha fornito sono state piuttosto generiche. Ricordo che parlò dei fusti occultati nei laghetti di Castel Volturno; essendo questa per noi un'indicazione importante, perché era un'indicazione precisa su dove cercare i rifiuti, facemmo un'operazione in grande stile con i carabinieri del NOE, la Forestale e i sommozzatori: arrivammo intorno alle 6.00 di mattina nei laghetti. Si tratta di tanti scavi dai quali fuoriesce acqua per via del livello del mare e dei vasi comunicanti; tale acqua viene tirata sulla sabbia, che poi serve per il calcestruzzo (...) al nostro arrivo trovammo tutti questi siti per la raccolta della sabbia abbandonati, perché quando si accorsero che stavamo intervenendo con un'operazione, a dimostrazione della illiceità nella quale operavano, lasciarono gli uffici in cui operavano e fuggirono tutti, per cui trovammo i laghetti recintati con gli strumenti che ancora funzionavano e tiravano su sabbia, senza che ci fosse nessuno. Cominciammo il nostro lavoro tirando su dei fusti che vennero sequestrati: ne apriamo uno e stavo per svenire. In quei contenitori che pensavano di smaltire in quel modo, c'erano tracce di vernice. Da Carmine Schiavone non avemmo, però, indicazioni su chi avesse lanciato i fusti, da chi fossero stati utilizzati, da dove provenissero, perché Carmine Schiavone non aveva tutte queste indicazioni. Egli ci disse che il genero, Pezzella Nicola, aveva dei rifiuti in un terreno (...) Lo aveva scavato e questo terreno era stato utilizzato per i rifiuti. Parlò di rifiuti in modo molto generico, eppure questo era uno dei fatti che lo toccavano più da vicino. Quando sono state fatte le operazioni che riguardavano gli amministratori locali, la struttura militare, gli imprenditori e gli appartenenti alle forze dell'ordine, sono stati fatti anche accertamenti sui luoghi che erano stati indicati in modo più preciso. Risultò che vi era una discarica di circa 50.000 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi occultata sotto uno strato di terra e breccia, interrata fino alla falda dell'acqua, per una profondità di circa 6-7 metri, realizzata in tempi diversi e comunque anteriori al 1993-1994. Erano stati utilizzati circa 8.000 metri quadri di questo terreno, che si trova in Casal di Principe, in via Circonvallazione, di proprietà dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Aversa. Altra discarica, sempre per rifiuti speciali non pericolosi, è quella rinvenuta nel terreno della Immobiliare Bellavista, società intestata a Schiavone Saverio Paolo, un cugino di Carmine Schiavone. Non vennero effettuati altri accertamenti per quanto riguardava le indicazioni che Carmine Schiavone aveva fornito, perché lui parlò anche dei rifiuti occultati sotto la rete viaria che circondava Napoli (Nola-Villa Literno ed altri, i cosiddetti «rilevati»), ma non disse mai dove fossero stati nascosti i rifiuti, né fornì indicazioni sui camion che avessero fatto ciò. Sotto questo profilo, anche se aveva riferito che i rifiuti erano un settore di cui Francesco Schiavone si era occupato, egli non ha mai fornito indicazioni precise, quindi questo è rimasto uno degli aspetti meno trattati nell'ambito del procedimento che nasceva dalle dichiarazioni di Carmine Schiavone. Schiavone parlò, però, di varie persone, tra cui Cipriano Chianese, che è stato il titolare di discariche anche importanti..."

Dunque importanti punti fermi sono posti dal procuratore Federico Cafiero de Raho in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia.

Il procuratore chiarisce che non sempre le indicazioni dei luoghi dove operare la ricerca dei rifiuti intombati risultava precisa in quanto Carmine Schiavone faceva riferimento ad aree piuttosto vaste. Allorquando le indicazioni erano state specifiche, gli inquirenti e le forze di polizia erano intervenute. Egli richiama dunque due precisi eventi di rinvenimento:

- il rinvenimento dei fusti occultati nei Laghetti di Castelvoturno;
- il rinvenimento di un interrimento di rifiuti speciali non pericolosi per circa 50.000 metri cubi occultati sotto uno strato di terra e breccia in un terreno sito in Casal di Principe alla via Circumvallazione di proprietà dell'Istituto diocesano del clero di Aversa.

La audizione del procuratore Federico Cafiero de Raho avviene nell'anno 2015 e dunque successivamente alla desecretazione delle dichiarazioni che Carmine Schiavone aveva reso nel 1997 ad una delegazione della Commissione di inchiesta di cui era presidente Massimo Scalia.

Nel corso dell'audizione in ragione del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione di inchiesta, l'approfondimento è consistito anche nel comprendere se rispetto agli iniziali contributi conoscitivi forniti dallo Schiavone sulla materia dei rifiuti, le dichiarazioni desecretate del 1997 e le successive esternazioni di Schiavone anche ai media potessero contenere elementi di novità suscettibili di ulteriore approfondimento investigativo.

Si riporta in seguito un passaggio dell'audizione.

«Presidente. ... Lei ritiene che lui (Schiavone) non abbia dato lo stesso tipo di indicazioni, che invece su altri ha dato in maniera molto puntuale e specifica, per una sua mancata conoscenza, o piuttosto perché non voleva parlare di quelle cose?»

Federico Cafiero De Raho, *ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli*. Carmine Schiavone, secondo me, ha parlato di tutto.

Presidente. Le pongo questa domanda perché tutto nasce dalle dichiarazioni che lui fa innanzi alla Commissione Scalia e che poi riprende dopo tanti anni, affermando: «Io avevo detto tutte queste cose e nessuno si era attivato». Adesso si tratta di capire se a quell'epoca le sue segnalazioni erano state fatte presso le procure competenti: io non lo so, ma c'è questo *gap*. Se uno viene a dire determinate cose in una Commissione d'inchiesta, si presume che le procure ne siano già a conoscenza, o che comunque qualcuno della Commissione, anche se l'atto è secretato, informi in qualche modo le procure competenti...

Federico Cafiero De Raho, *ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli*. A mia memoria, non ha mai parlato di rifiuti radioattivi, di fanghi radioattivi o di altro; comunque, egli non ha mai dato indicazioni né sul luogo dove si trovassero tali rifiuti, né su chi li avesse gestiti. Questo è certo, perché Carmine Schiavone è stato gestito unicamente da me, da Lucio Di Pietro, da Francesco Greco, da Carlo Visconti per un certo periodo e da Fausto Zuccarelli per un altro periodo. Tutte le sue dichiarazioni venivano inserite in un unico blocco di verbali: che qualcosa sia andato fuori e che abbia potuto rendere dichiarazioni diverse mi sembra, per la verità, poco probabile. Carmine

Schiavone, caratterialmente, aveva un modo di porgersi che non era sempre agevole percepire, valutare e interpretare. Spesso, quando doveva riferire un avvenimento, era come un fiume in piena, per cui bisognava cominciare a fermarlo per chiedergli: «Quello che sta dicendo, lo sa per averlo vissuto direttamente o perché lo ha saputo? Se lo ha saputo, da chi lo ha saputo?» Nel caso in cui non era nemmeno in grado di dire da chi avesse saputo certe cose, gli si chiedeva: «Lei ricorda in quale contesto lo ha appreso? Carmine Schiavone è stato interrogato con precisione, anche perché i primi a convincersi della bontà delle sue dichiarazioni dovevamo essere noi: gli si chiedeva, ripetutamente, di chiarire in modo molto preciso quello che riferiva. Noi abbiamo sempre distinto ciò che sapeva per averlo appreso nel contesto di una sua partecipazione, da quello che sapeva per averlo appreso in altri contesti. Quando riferiva un fatto di questo tipo, nel momento in cui diceva «ho saputo nel clan...», oppure «si sapeva nel clan che tutti i rilevati erano...», gli si chiedeva: «dove dobbiamo andare a cercare? Ha visto mai i camion? Dove andavano a scaricare i camion?» Devo dirle anche che Carmine Schiavone aveva, con me, un rapporto molto diretto, perché io non ho mai abbandonato un mio collaboratore. Fino a due giorni prima di morire, lui mi faceva chiamare dal figlio per dirmi come stava andando la sua degenza, se effettivamente carabinieri o altri si erano recati nel luogo, se lo stavano sostenendo, se lo proteggevano sufficientemente. Pur avendo io assunto le funzioni di procuratore della Repubblica a Reggio Calabria, lui mi ha scritto e mi ha telefonato più volte. Pertanto, potrei credere di sapere tutto di lui, o almeno, spero che mi abbia sempre detto tutto. Con me non poteva fingere troppo: siamo stati assieme per mesi e mi era riconoscente del fatto che tutto quello che aveva detto, era stato portato a giudizio ed erano stati condannati tutti quelli che erano stati da lui indicati per cognizione diretta. C'è poi tutta la parte che ha appreso - è un altro capitolo - e che ha costituito, poi, la fonte per aprire altri procedimenti. Infatti, quando lo stesso Milita ha lavorato su Cipriano Chianese, ha preso spunto anche da quelle dichiarazioni, che di per sé erano utili a ben poco. Questo vale per tanti altri fronti..."

Ancora una volta il contributo fornito dalla audizione del procuratore Federico Cafiero de Raho fissa alcuni punti fermi. Le dichiarazioni rese nel percorso collaborativo da Carmine Schiavone furono quelle racchiuse nei verbali di interrogatori resi ai magistrati che a suo tempo seguirono il dichiarante.

Da qui ulteriori approfondimenti avuto riguardo alle dichiarazioni rese alla Commissione di inchiesta nel 1997:

"Presidente. ...Sicuramente una spiegazione c'è, ma la chiedo a lei, visto che lei lo conosceva molto bene: come si spiega lei che qualche anno fa - credo un anno e mezzo prima che lui morisse - se ne sia uscito in maniera così pubblica su questa questione dei rifiuti? Lo ritiene un ultimo tentativo per poter avere una copertura e per poter rimanere in un programma di protezione? Se è così, risulta un po' sorprendente che, d'improvviso, abbia cominciato a indicare luoghi e situazioni che prima aveva solo segnalato in maniera generica durante l'audizione alla Commissione bicamerale nel 1997. Come dicevo, vorrei cercare di capire questo punto, cioè perché quella audizione sia rimasta lì, se così è

stato. Può anche darsi che fossero cose che aveva già riferito alle procure del posto.

Federico Cafiero De Raho, *ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli*. In auto, nel venire qui in Commissione, ho rivisto parte di quelle dichiarazioni, perché non le avevo lette tutte. Vedo che incorre sempre nella solita imprecisione nel racconto. Dice tante cose - sono più di 60 pagine - però nessuna di esse dà l'indicazione specifica e consente di andare in un luogo a verificare. Sotto questo profilo, noi abbiamo sempre scisso i fatti sui quali si poteva intervenire e verificare, da quelli che venivano assunti come fonte di altri approfondimenti, ma che, di per sé, non erano dimostrativi dell'effettività e della veridicità della sua dichiarazione..."

Sulla circostanza dei fatti poi riferiti ai giornali e ai media da Schiavone negli anni successivi si è così espresso:

"Federico Cafiero De Raho, *ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli*. Sì, solo dai giornali, ma ha detto tutto quello che aveva da dire. Se avesse avuto altre cose da dire, che non aveva detto, la legge non avrebbe consentito, peraltro, di sentirlo ancora una volta. Bisognerebbe capire quale fondamento può avere una nuova notizia che prima non è stata riferita. Io credo che tutti i verbali di Carmine Schiavone possano essere acquisiti, perché ormai c'è stata o un'archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori, oppure le sue dichiarazioni sono state processualizzate e quindi c'è stata una sentenza. Pertanto, tutto ciò che ha riferito può essere recuperato attraverso i verbali. È certo che allora egli abbia detto tutto quello che aveva da dire, a meno che non vi fossero fatti che al momento gli erano sfuggiti, ma se così, certamente non erano cose importanti. Sugli aspetti che riguardavano il clan dei casalesi egli ha riferito tutto ciò che sapeva: non ha detto, prima, se ci fossero dei materiali radioattivi, o di altro tipo, occultati o interrati nel terreno. Su questo, avrei dei dubbi, perché ha detto anche cose che non aveva vissuto personalmente..."

Dunque la audizione del procuratore Federico Cafiero de Raho chiarisce che:

- la collaborazione di Carmine Schiavone rappresenta un contributo importante e rilevante nella lotta alla criminalità organizzata;
- le sue dichiarazioni sono state interamente raccolte dall'autorità inquirente che per prima seguì lo Schiavone nel percorso collaborativo;
- le dichiarazioni che lo stesso rese in tema di rifiuti e di intombamento furono oggetto di uno specifico vaglio degli inquirenti i quali decisero di intervenire in quelle situazioni in cui vi erano delle probabilità concrete che l'indicazione conducesse ad esiti positivi, tralasciando le indicazioni connotate da eccessiva genericità e/o vastità dell'area indicata;
- le dichiarazioni dello Schiavone non operarono mai riferimenti a specifici luoghi in cui fossero stati interrati rifiuti radioattivi;
- le successive dichiarazioni rese alla Commissione "Scalia" nel 1997 non hanno fornito ulteriori indicazioni di luoghi che fossero dotate di quella specificità tale da consentire una operazione di ulteriore scavo al fine dei rinvenimenti;